

dell'Albergo Nuove Terme, L. 5000 all'anno per i primi 10 anni e L. 6000 per gli ultimi 15, somma superiore al frutto che avrebbero fatto entrare nella nostra cassa le L. 100000 nominali che il benefico Ottolenghi Jona autorizzò venissero detratte dal capitale da esso donato per la Scuola d'Arti e Mestieri.

E riassumendo, la Società che pagava lire 65,100 fino ad oggi, pagherà L. 70,100 per li prossimi 10 anni e L. 71,100 per gli ultimi 15.

A soddisfare poi ad un bisogno di tutta la cittadinanza e dei Bagni in ispecial modo, il Comune si vincolò a costruire entro il corrente 1886, una condotta d'acqua, e per la quantità assegnata ai Bagni la Società corrisponderà al Comune L. 1500 all'anno.

L'impegno però per parte del Comune di fornire quest'acqua venne subordinato alla possibilità di poterne disporre tanto per gli stabilimenti che per la cittadinanza.

I piani dello Stabilimento Nuove Terme sono il frutto di uno studio abbastanza consciencioso, ben collegate tra di loro le parti che lo costituiranno, nuovi alcuni sistemi di cura introdotti, divisa la sezione delle donne da quella degli uomini, per tacere di altre cose che erano imperfettamente attuate o mancavano affatto alle nostre Terme.

Perciò questi progetti meritano di essere in massima approvati, siccome quelli che realizzano aspirazioni altre volte manifestate in questo Consiglio.

Personalmente però, il relatore crede che si possa scegliere altra ubicazione per il nuovo Stabilimento. In altri termini l'ingegnere colloca lo Stabilimento in direzione affatto trasversale al cortile in modo da dividerlo in due, di cui uno più piccolo tra il caffè ed il nuovo edificio, l'altro più grande tra questo e la via Emilia. Il nuovo Stabilimento perciò viene ad unirsi ad angolo retto col corpo di casa in cui la Società Nuove Terme aveva stabiliti i camerini da bagno e fango.

Orbene, il relatore propone la direzione del nuovo edificio nel senso del breve tratto di portico esistente di fronte al Politeama. Così si lascierebbe libero tutto il cortile che potrebbe essere trasformato in vago giardino, e facendo il Comune qualche sacrificio in danaro potrebbe fin d'ora costruire il porticato che tardi o tosto dovrà pur fare.

Discorso delle spese che ancora dovrà fare il Comune per provvedere l'albergo del tutto in armonia coi bisogni dei malati, il relatore passa a parlare dell'art. 7 che fu appunto il più discusso in seno alla commissione.

Con quest'art. si stabilisce che ad appalto finito, sarà d'accordo stabilito, mediante perizia, se e quale premio spetti da parte del municipio, all'appaltatore in corrispettivo del maggior avviamento che lo Stabilimento avrà raggiunto, come effetto delle nuove opere da esso appaltate compiute, e del modo con cui lo Stabilimento fu da esso esercitato, avuto ad ogni cosa gli opportuni riguardi.

La Commissione temendo che questo articolo potesse essere più tardi fonte di contestazioni e forse anche di liti, non essendo facile di limitare l'azione benefica della Società, e quella di cause da lei indipendenti vi introdusse alcune modificazioni, restringendo questo supposto diritto di premio soltanto al nuovo stabilimento e avuto ri-

guardo specialmente all'entità del capitale speso in detta costruzione.

Ecco quanto fecero i commissarii, i quali, vista la importanza di questo patto, più che un voto di approvazione, richiedono dal Consiglio un serio esame, affinché i nostri nepoti abbiano a godere tranquillamente dell'opera nostra.

Altre stipulazioni ancora vennero concordate, come l'impianto di una lavanderia meccanica ai Bagni oltre Bormida, l'introduzione di altri e nuovi mezzi di cura, l'epoca di aprire e chiudere il vecchio stabilimento, l'abolire o continuare la coltivazione forzata, il fissare orari e regolamenti per bagnanti e pel personale di servizio. Però in questi articoli si ebbe cura di sempre meglio affermare l'alta sorveglianza del Comune, e l'indiscutibile diritto di concedere o negare l'autorizzazione per qualsiasi lavoro e novità si voglia eseguire nei due stabilimenti.

Finisce invitando i consiglieri ad esaminare i giudizi, i dubbi ed i voti della commissione ispirandosi come sempre all'amore ed al desiderio del bene della nostra città.

(Continua).

## Corrispondenze Poetiche

X.

Torino, 22 Gennaio '86.

*In primis et ante omnia*, mio caro direttore, All'avvocato L. E. ti prego d'un favore: Tu gli dirai che proprio non lo ringrazio niente Nè gli sarò davvero punto riconoscente D'averti egli mandato quel po' po' di soffietto In onore del mio disgraziato bozzetto. D'avermi fatto forse un gran piacer lui crede? Bel modo di sorprendere gli amici in buona fede!... L'invito a una lettura tutta affatto privata Per l'opinione sua, segreta e spassionata, E lui — brutto indiscreto! — colla massima fretta Tutto narra ai lettori della nostra Gazzetta. E ancor s'accontentasse di dirle come sono Le cose... — Nossignori, vuol mostrar d'esser buono Ad inventarne, come l'Idia peregrina Di far bere ai lettori che *Pèplos* con *Cortina* Sono tutt'uno... — Amico l'un dell'altro sarà Ma ciascun de' suoi versi vuol la paternità. — Poni, ad esempio, un essere ch'abbia un gusto speciale (Niente fuor di proposito or ch'è di carnevale) Di trasformarsi: Avere un giorno l'aria soda, E posare nell'altro da burlone alla moda. Certo lo stesso ambiente, nè le stesse maniere Userà 'sto signore, a fine di piacere. Saranno due persone in una sol persona; L'una avrà il tratto serio, e l'altra più alla buona, Ma capirai che ognuna rispondere vorrà Di quanto, nel suo genere, lei perpetrato avrà, E, quel ch'è più — nel mentre che si vorranno bene Tanto da accomunarsi gioie, dolori e pene — In faccia a chi li ascolta insisteranno assai Per non essere prese l'una per l'altra mai. — Non so se ben mi spiego: Il mio amico avvocato Provi a pigliar l'esempio ch'or ora gl'ho citato, E veda se ci corre un po' d'analogia Nel confondere *Pèplos* con la persona mia.

\*\*\*

E poichè di soffietto, se non erro, mi pare D'aver parlato innanzi, uno ne dovrei fare Al nostro buon *Gianduja*, che quest'anno promette Mirabilia... ma sono col tempo un po' alle strette, A lui quindi di volo solo accenno per ora, Sperando di parlarne un'altra volta ancora. — Lettrici e Direttore, a tutti voi s'inchina Con tante belle cose

CARLO ALBERTO CORTINA.

\*\*\*

Veduto, non lo approvo, nè gli pongo diniego, Ma, lasciandolo libero, son

PÈPLOS, alter ego.

## Concorso per Uditori Giudiziari

Decreto ministeriale 16 Dicembre 1885, col quale si apre un concorso per sessanta posti di Uditori Giudiziari.

*Il Guardasigilli*

Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Visto li art. 17, 18, 19 della legge sull'ordinamento Giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626; 2, 3, 4 e 5 del Regolamento approvato con Regio Decreto 14 Dicembre stesso anno

DECRETA:

Art. 1. È aperto un concorso per numero sessanta posti di Uditore Giudiziario.

Art. 2. Per essere ammesso al concorso è necessario presentare domanda in carta da bollo al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti non più tardi del giorno 31 gennaio 1886, col mezzo del Procuratore del Re presso il Tribunale Civile e Correzionale nella cui giurisdizione l'aspirante ha domicilio, per essere trasmessa al Ministero col mezzo del Procuratore Generale, non più tardi del giorno 20 febbraio successivo.

Art. 3. La domanda dovrà essere scritta e firmata dall'aspirante, il quale indicherà chiaramente, dopo la firma, il proprio domicilio. Essa dovrà venire corredata, oltrechè della fede di nascita, dai documenti comprovanti che l'aspirante stesso possiede i seguenti requisiti:

1. Essere Cittadino Italiano;
2. Essere laureato in legge in una università dello Stato;
3. Non essere stato condannato, e non essere sottoposto a giudizio per crimine o delitto;
4. Non trovarsi nello stato di dichiarato fallimento, salvo il caso di riabilitazione, ovvero nello stato d'interdizione o di inabilitazione legale.

Art. 4. Il concorso avrà luogo, mediante esame scritto, sulle materie indicate nel regio decreto 17 maggio 1866, n. 2921, e cioè:

- a) Filosofia del diritto;
- b) Diritto romano e storia della legislazione italiana;
- c) Codice civile e di procedura civile;
- d) Codice penale e di procedura penale;
- e) Codice di commercio, ed ordinamento giudiziario;

Art. 5. L'esame avrà luogo presso tutte le Corti d'Appello del Regno, secondo le norme che verranno stabilite dalla Commissione centrale del concorso, ed avrà principio alle ore 9 ant. del giorno 16 marzo 1886, continuando, all'ora stessa, nei successivi giorni 18, 20, 22 e 24.

Art. 6. Per essere dichiarato idoneo, è necessario conseguire i due terzi dei voti di cui dispone la Commissione centrale dell'esame.

Art. 7. La nomina ad uditore dei candidati che avranno vinta la prova dell'esame, sarà fatta nei limiti dei posti messi a concorso, a favore di quelli tra i concorrenti che riporteranno maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà preferito il più anziano di laurea, ed in caso di parità anche della data della laurea il più anziano di età.

Roma addì 16 di cembre 1885.

Il Ministro  
firmato TAIANI.

Società delle Artigiane di Mutuo Soccorso ed Istruzione  
Con Cassa delle Inabili al Lavoro

PREG. SIG. DIRETTORE

Mi rivolgo alla di Lei gentilezza onde voglia pubblicare nel preg. suo giornale le qui sotto descritte nomine.

Ordine del giorno:

Nomina della Direzione — Visto il numero legale la Presidente dichiarava aperta la seduta ed invitava le socie a deporre il loro